



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 63 del 09/02/2022

Oggetto: RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2016 - 2017 - 2018..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 23/12/2021, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

VISTO:

- il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, Capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni;

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/1995 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento comunale sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel Centro abitato di Malnate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 07/11/2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/04/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'articolo 23, comma 7, del Decreto-Legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di deliberare le maggiorazioni delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- la sentenza n. 15 del 10 Gennaio 2018 della Corte Costituzionale che ha chiarito gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà da parte dei Comuni di introdurre o confermare anche tacitamente gli aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni a partire dall'anno di imposta 2013;
- la Risoluzione n. 2/DF del 14 Maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che conferma la non applicazione della maggiorazione delle tariffe stabilendo che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi;

RITENUTO CHE:

- codesto Ente, dopo il 26 giugno 2012, ha deliberato la maggiorazione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, occorre provvedere al rimborso delle eventuali istanze presentate;
- il comma 917 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) prevede che i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;

DATO ATTO CHE che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA) è affidato al concessionario I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini con sede a La Spezia;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/11/2021 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 24077 è pervenuta la richiesta di rimborso per gli anni 2016, 2017 e 2018 della maggiorazione versata a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni presentata dallo Studio legale Mancini per conto di TIGROS Spa con sede Via del Lavoro n. 45 Solbiate Arno – P.I. 12790620152;
- in data 17/01/2022 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 937, è stata trasmessa da ICA srl la nota che verifica la regolarità dei versamenti effettuati dalla società, ritenendo fondato il diritto al rimborso a favore della predetta società per un totale di € 6.657,07 escluso interessi;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006 il quale prevede che "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato

il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza";

DATO ATTO CHE occorre procedere al rimborso della somma complessiva di € 6.746,84 compreso interessi a favore della società TIGROS Spa con sede Via del Lavoro n. 45 Solbiate Arno – P.I. 12790620152;

RITENUTO pertanto di procedere in merito;

RICHIAMATO l'articolo n.191 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione 2022 R.P.;

DETERMINA

DI RIMBORSARE, per le ragioni espresse in premessa, la somma versata a titolo di maggiorazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP-DPA) anni 2016, 2017 e 2018 a favore della società TIGROS Spa con sede Via del Lavoro n. 45 Solbiate Arno – P.I. 12790620152, di € 6.746,84 compreso interessi;

DI CONSIDERARE altresì che il dettaglio del calcolo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare calcolati a giorni dalla data del versamento alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura dell'interesse legale annuo, è depositato agli atti;

DI IMPEGNARE la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata a favore della predetta società;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria ad effettuare il relativo mandato di pagamento per la somma di € 6.746,84 mediante bonifico intestato a:

TIGROS SPA

sede Via del Lavoro n. 45 Solbiate Arno - P.I. 12790620152

codice IBAN: **IT1710538750140000042241798**

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**